



OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in vetro, plastica rigida, lattine e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, nonché di vendita e possesso di spray o nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, in occasione del concerto dell'artista Fiorellino - domenica 20 luglio 2025 a Largo Miracoli

IL SINDACO

Premesso che

nella serata di domenica 20 luglio 2025 a Largo Miracoli, nell'ambito delle Feste patronali della Terza Municipalità, si terrà il concerto dell'artista Gianni Fiorellino, al quale è prevista la partecipazione di numerosissimo pubblico;

la Questura di Napoli –Ufficio di Gabinetto –Sezione II –Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo pec in data 18 luglio 2025 ed acquisita al **PG/2025/654793** in occasione di detto evento ha richiesto al Comune di Napoli, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione, tra gli altri, di un provvedimento che dalle ore 16.00 di domenica 20 luglio fino a cessate esigenze, stabilisca i seguenti divieti in Largo Miracoli, via Miracoli, vicoletto Miracoli e salita Miradois:

- di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;
- di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*;

Considerato che

detto evento musicale è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone, anche su strade e piazze limitrofe all'area interessata, con un prevedibile aumento della frequentazione dei locali pubblici e del consumo di bevande;

Ritenuto pertanto

necessario, per assicurare il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, adottare i provvedimenti richiesti dalla Questura di Napoli

Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

ORDINA

dalle ore 16.00 di domenica 20 luglio 2025 fino a cessate esigenze in Largo Miracoli, via Miracoli, vicoletto Miracoli e salita Miradois - in occasione del concerto dell'artista Gianni Fiorellino - il divieto di:

- vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;
- vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*;

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.